

Codice A1006D

D.D. 19 marzo 2020, n. 83

Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Carlo Cattaneo -LIUC- e la Regione Piemonte.



ATTO N. DD-A10 83

DEL 19/03/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Università Carlo Cattaneo -LIUC- e la Regione Piemonte.

La legge 24 giugno 1997 n. 196 *“norme in materia di promozione dell’occupazione”* all’art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo DM 25 marzo 1998 n. 142 - *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”* - all’art. 1 prevede che *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico”*.

Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali e che, tra le attività formative riconosciute, vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici.

Considerato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

ritenuto che fra l’Università Carlo Cattaneo – LIUC e la Regione Piemonte vi è un reciproco interesse all’attivazione dei tirocini di formazione e orientamento al fine di favorire il bagaglio di conoscenze del tirocinante e l’acquisizione di competenze professionali;

considerata la volontà espressa dall'Università Carlo Cattaneo – LIUC- di addivenire alla stipula di una convenzione con la Regione Piemonte in ordine all'attivazione dei tirocini curriculari presso gli uffici della stessa Regione;

ritenuto di approvare la Convenzione (all.1) il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 24 giugno 1997 n. 196;
- visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142;
- visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270;
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23

determina

- di approvare la convenzione quadro fra l'Università Carlo Cattaneo - LIUC - e la Regione Piemonte, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che ogni Direzione provvederà agli adempimenti conseguenti alla decisione di diventare soggetto ospitante ai sensi della convenzione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Allegato

Imposta di bollo assolta in modo virtuale da
Università Carlo Cattaneo – LIUC autorizzazione
protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia
delle Entrate ufficio di Busto Arsizio

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

TRA

Università Carlo Cattaneo - LIUC di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza (VA), Codice Fiscale/P.Iva 02015300128, rappresentata dal Direttore Divisione Didattica Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci, nata/o il [REDACTED] a [REDACTED], in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

Regione Piemonte di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Piazza Castello, 165 – 10100 Torino (TO) – Codice Fiscale/P.Iva 02843860012, rappresentata da dottore Paolo Frascisco, nato il [REDACTED] a [REDACTED], Direttore della Direzione della Giunta Regionale della Regione Piemonte;

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), alla legge 24 giugno 1997 n. 196 e s.m.i., al DM Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori del progetto formativo del singolo tirocinio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

ARTICOLO 2 – Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano – ognuno per quanto di propria competenza – a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Università Carlo Cattaneo – LIUC
Corso Matteotti 22 21053 Castellanza (VA)
T +39 0331 572.1 F +39 0331 572.320

Cod. Fisc. P. Iva 02015300128
www.liuc.it

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

ARTICOLO 3 – Assicurazioni e comunicazioni

Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, *copertura INAIL posizione n° 6597431/71*;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 402346953 Axa Assicurazioni*;

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, al soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

ARTICOLO 4 – Trattamento dei dati

Il soggetto ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

ARTICOLO 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formati

Castellanza, li

(firma per Università Carlo Cattaneo – LIUC)

Direttore Divisione Didattica
Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci

(firma per Regione Piemonte)

Direttore della Direzione della Giunta Regionale
dottore Paolo Frascisco
